



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- [REDACTED] Presidente
- [REDACTED] Relatore
- [REDACTED] Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED] 2016  
depositato il 05/09/2016

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED]  
IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED]  
IRPEF-ALTRO
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED]  
DIR.ANNUO CCIAA  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED]  
IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED]  
IRPEF-ALTRO
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED]  
DIR.ANNUO CCIAA  
contro:  
AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

FORTE SIMONE  
VIA A.SAFFI 23 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 24

1002

REG.GENERALE

N° 5251/2016

UDIENZA DEL

02/02/2017 ore 09:30

N°

1469/17

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

16/2/17

Il Segretario

[Signature]

## Motivazione

██████████ impugna il preavviso di fermo amministrativo di autoveicolo n. ██████████ emesso dall'agente della riscossione in relazione a due titoli impositivi distinti, il primo identificato nella cartella di pagamento n. ██████████ e il secondo nell'avviso di accertamento n. ██████████ asserendo di essere venuto a conoscenza degli stessi per la prima volta solo in occasione della notifica del suddetto preavviso non avendo mai ricevuto notifica e della cartella e dell'avviso.

In particolare, contesta, in via "preventiva" la valenza probatoria:

della relata di notifica priva di indicazioni circa il destinatario dell'atto;

delle eventuali copie delle relate di notifica, occorrendo l'allegazione degli originali;

delle relate, pur in originale, prive tuttavia della cartella cui si riferiscono nel suo contenuto integrale, onde potere verificare il collegamento specifico tra notifica e cartella; invoca, a tal fine, il disposto di cui all'art. 148 c.p.c., il cui rispetto sarebbe essenziale per assicurare la certezza della consegna di un atto determinato e nella sua integralità.

Altresi, il ricorrente eccepisce, ancora in via preventiva e subordinata alla eventuale produzione degli atti relativi alla notifica, la nullità della suddetta notifica ove effettuata da parte dell'agente della riscossione a mezzo raccomandata postale, senza avvalersi dei soggetti indicati nel disposto di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973.

Quindi, eccepisce la necessità che sia provata, da parte dell'Agente della riscossione, l'attribuzione dei poteri di notifica ai soggetti cui sarebbe stata demandata l'attività notificatoria ai sensi dell'art. 26 citato, pena l'inesistenza della notifica.

Infine, eccepisce la carenza del potere di firma in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento, ex art. 42 d.p.r. n. 600/1973 e, in modo generico ed in via del tutto subordinata, l'avvenuta decadenza del potere impositivo e la prescrizione della pretesa creditoria azionata. lu

Il ricorrente chiede, dunque, l'annullamento del preavviso di fermo e dei titoli sottostanti impugnati.

L'Agente della riscossione, costituitosi tempestivamente, contestate le avverse deduzioni, ha prodotto in giudizio copia della cartolina di ritorno relativa alla notifica della cartella di pagamento e chiede il rigetto del ricorso.

L'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'avviso di accertamento, contesta anch'essa la fondatezza del ricorso e asserisce di avere provveduto alla rituale notifica dell'avviso di accertamento, allegando poi anche copia della delega di firma ex art. 42, cit. e chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Agente della riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento impuginate, eseguita a mezzo posta ex art. 26 1° comma, seconda parte,

D.P.R. n. 602/1973 e, precisamente, avviso di ricevimento ed estratto di ruolo in copia, con riguardo alla cartella di pagamento impugnata.

La contestazione circa la valenza probatoria della copia dell'avviso di ricevimento non può portare a negare valore probatorio alla copia medesima, quale idoneo disconoscimento della stessa.

Infatti, tale contestazione verte non già in modo specifico sulla conformità all'originale dell'avviso ma solo sul valore probatorio della copia di tale atto. Tuttavia, il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non è strumento volto a negare valore probatorio in quanto tale alla copia di un determinato documento ma a consentire alla parte interessata di fare valere la difformità di tale copia dall'originale. Il disconoscimento in parola, per avere l'effetto di espungere il documento dal materiale probatorio utilizzabile per la decisione, dunque, non può limitarsi a negare in modo generico tale conformità ma deve contenere la puntuale indicazione degli aspetti per i quali si assume che la copia sia difforme dall'originale (Cass., sez. 3, sentenza n. 7775 del 3.4.2014).

Quanto alle modalità di notifica seguite dall'agente della riscossione, va rilevato che "in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass., Sez. 5, **Sentenza** n. 6395 del 19/03/2014; Sez. 5, **Sentenza** n. 4567 del 06/03/2015).

La validità della notifica a mezzo posta della cartella di pagamento è stata peraltro ribadita dalla giurisprudenza di merito di questa stessa Commissione (v. CTP Milano, sez. 23, sentenza n. 17/23/2012 del 23.1.2012. Nello stesso senso CTP Milano, sez. 43, sentenza n. 152/43/2012 del 24.4.2012).

Ne consegue il superamento delle contestazioni inerenti alla mancata allegazione della relata di notifica ai sensi dell'art. 148 c.p.c., non richiesta.

Ulteriormente, va precisato che l'indicazione, nell'avviso di ricevimento, del numero della cartella, appare elemento sufficiente ad assicurare la riferibilità dell'avviso alla cartella, essendo onere del destinatario dimostrare che l'atto ricevuto sia diverso da quello indicato (Cass., sez. 6, ordinanza n. 18252 del 30.7.2013). Ne consegue la non necessità di

allegazione della cartella di pagamento in originale, essendo pienamente soddisfatta l'esigenza di collegare la notifica ad un atto individuato con certezza attraverso, appunto, l'indicazione del numero della cartella. Compete al contribuente, destinatario della notifica, dimostrare che la cartella non fosse in realtà contenuta nella busta consegnata. E', poi, la stessa norma di cui all'art. 26 citato che impone al concessionario di conservare per cinque anni "la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento" nonché di "farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", ricavandosene che ben può l'agente della riscossione limitarsi a produrre in giudizio, a richiesta del ricorrente, la sola copia dell'avviso di ricevimento e della cartella, avvalendosi di espressa previsione di legge che lo facoltizza a ciò.

Infine, va ricordato che il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione, mentre il soggetto che in concreto consegna la cartella all'ufficio postale opera come mero nunzio sicchè la sua identità e qualità non incidono sulla validità del procedimento di notificazione (Cass., sez. 5, sentenza n. 6198 del 27.3.2015).

Accertata l'esistenza della notifica con riguardo alla cartella oggetto di impugnazione, va ulteriormente osservato che la nullità della notifica eventualmente ravvisabile, risulta inevitabilmente sanata dalla stessa proposizione del ricorso. Infatti, Cass., secondo Sez. 5, **Sentenza n. 17251 del 12/07/2013** "la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi "medio tempore", del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria".

Accertata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e la sanatoria, per proposizione del ricorso, di ogni eventuale vizio di nullità della notifica, i vizi della cartella restano definitivamente sanati per mancata impugnazione della stessa nei termini, sicchè ogni altra questione ad essi inerenti appare assorbita. In particolare, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa" (Cass., sez. 3, sentenza n. 10326 del 13.5.2014).

L'eccezione di decadenza e prescrizione, pertanto, formulata in termini assolutamente generici, deve essere disattesa.

Con riguardo, invece, all'avviso di accertamento, deve dirsi che, a dispetto della annunciata produzione in giudizio, non vi è traccia alcuna di esso tra gli atti depositati. A ben vedere, la stessa memoria difensiva dell'Agenzia delle Entrate non reca indicazione, nell'indice dei documenti prodotti, della documentazione in parola. Non vale a sopperire a tale carenza probatoria la produzione dell'estratto di ruolo da parte dell'Agente della riscossione, il quale non documenta l'esecuzione della notifica ma ne riporta solo la data di

esecuzione, non avendo da solo efficacia probatoria in quanto non permette al giudice di verificare l'esistenza e la validità della notifica stessa.

L'omessa notifica dell'avviso, pertanto, si riverbera implica la nullità dell'atto di riscossione consequenziale, costituito dal preavviso di fermo, il quale va annullato. Lo stesso avviso, in quanto non notificato, resta affetto da nullità.

Il ricorso va dunque accolto limitatamente a tali ultimi profili.

Stante la soccombenza reciproca, devono essere interamente compensate le spese tra ricorrente e Agente della riscossione.

L'Agenzia delle Entrate, interamente soccombente, va invece condannata al pagamento delle spese in favore del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso annullando l'avviso di accertamento n. [REDACTED] il preavviso di fermo n. [REDACTED] limitatamente alla pretesa fondata sul predetto avviso.

Rigetta nel resto il ricorso.

Compensa le spese tra ricorrente e Agente della riscossione.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in € 400,00 onnicomprensivi.

Milano, 2.2.2017

Il Giudice est.

Dott. [REDACTED]

[REDACTED]

Il Presidente

Dott. [REDACTED]

7